



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto
d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

Seduta del 29-07-2020

DELIBERAZIONE N. 260

OGGETTO: D.G.R. N.533/2012 E SS.MM.II. –DISPOSITIVO PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. MODIFICA/INTEGRAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventinove del mese di Luglio dell'anno duemilaventi nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	TOMA DONATO	PRESIDENTE	Presente
2	COTUGNO VINCENZO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Presente
4	PALLANTE QUINTINO	ASSESSORE	Presente
5	MARONE MICHELE	ASSESSORE	Assente
6	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 347 inoltrata dal SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - GABRIELLA GUACCI , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al PRESIDENTE TOMA DONATO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1) di sostituire integralmente, secondo quanto indicato nei seguenti punti, l'Allegato A) della DGR 533/2012 e ss.mm.ii., per il periodo dell'emergenza Covid-19:

A. Paragrafo 2.1.1 - Linea di indirizzo 1) (secondo capoverso):

- *«La disponibilità della dotazione minima di locali (aule) di cui alle "Disposizioni Tecniche - TAB 1 - CRITERIO A - Linee di indirizzo/Requisiti" deve essere ininterrotta, continuativa ed esclusiva. In questi locali l'Organismo potrà svolgere attività finanziata, cofinanziata e autofinanziata (soggetta a rilascio di autorizzazione da parte della Regione).*

- *Ulteriori aule idonee ai sensi del presente dispositivo di accreditamento che sono nella disponibilità dell'Organismo di formazione professionale e non destinate temporaneamente ad attività formative proprie, potranno essere utilizzate per altre attività didattico-formative di altri organismi accreditati presso la Regione Molise. In tal caso, se attività finanziata/cofinanziata, in fase di rendicontazione verrà riconosciuta solo la quota parte riferita all'utilizzo orario.*

- *Inoltre, l'Organismo di formazione professionale accreditato, per comprovate esigenze di natura logistica e dietro specifica autorizzazione del Servizio competente, potrà concedere in uso le proprie aule (sia quelle facenti parte della dotazione minima che quelle ulteriori a disposizione) per le attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado».*

B. Paragrafo 4.7 - Variazioni delle condizioni, dei requisiti relativi all'accREDITAMENTO e dichiarazione di decadenza:

«Gli Organismi di formazione professionale accreditati hanno l'obbligo di comunicare al Servizio regionale competente - entro e non oltre 30 giorni dal loro manifestarsi - tutte le variazioni che intervengono sui dati, sulle condizioni, sui requisiti riferiti ai Criteri di accreditamento; essi devono comunicare, in particolare, le modifiche, le variazioni, gli aggiornamenti relativi alle "Tipologia di evidenza" indicate nell'Allegato 1 (Disposizioni Tecniche) ogni qual volta questi si verifichino e indipendentemente da quale fattore dipendano. A titolo esemplificativo: modifiche strutturali, variazioni organizzative, rinnovo di atti e documenti (autorizzazioni, dichiarazioni, attestati, incarichi, certificazioni varie, documenti di riconoscimento, etc.), scadenze (bilanci, denunce, verbali, etc.).

Nel caso in cui il Servizio competente - in sede di verifica periodica di mantenimento o per un'altra qualsivoglia ragione - constati o venga a conoscenza della mancata comunicazione delle modifiche, delle variazioni, degli aggiornamenti, etc. intervenuti, inviterà l'Organismo a produrre, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, la documentazione necessaria a sanare l'inadempienza.

Qualora l'Organismo non ottemperi entro il termine sopra stabilito a fornire la documentazione carente, il Servizio competente procederà adottando un provvedimento di sospensione dell'accREDITAMENTO per un periodo minimo di 60 giorni decorrenti dalla data di adozione dello stesso. Ferma restando la sospensione, entro lo stesso termine, l'Organismo dovrà produrre la documentazione necessaria a sanare l'inadempienza oggetto della sospensione.

Nel caso in cui venga prodotta la documentazione richiesta entro tale termine, trascorso il periodo di sospensione, l'Organismo s'intenderà nuovamente accREDITATO a pieno titolo.

Si precisa che l'applicazione della sospensione comporta l'impossibilità di partecipare ai bandi regionali in materia di formazione per il periodo di operatività della misura.

L'Organismo sospeso, inoltre, non potrà proporre nuovi interventi di formazione, né avviare corsi già autorizzati; esso potrà, esclusivamente, continuare e terminare le attività già in corso di svolgimento.

Qualora entro il termine di sospensione l'Organismo non dovesse provvedere a fornire la documentazione necessaria e qualora nell'arco di 24 mesi si verifichino più di due casi di mancata comunicazione/trasmissione o tardiva comunicazione/trasmissione, con relativo provvedimento di sospensione, si procederà all'adozione di un provvedimento di decadenza dall'accREDITAMENTO con conseguente cancellazione dall'Elenco.

I provvedimenti di sospensione saranno pubblicati nell'Elenco degli Organismi accREDITATI.

La decadenza si applicherà altresì in caso di impossibilità ad effettuare la verifica in loco tramite l'Ufficio competente per ragioni non imputabili alla Regione Molise.

La decadenza dall'accreditamento comporta l'automatica cancellazione dell'Organismo di F.P. dall'Elenco dei soggetti accreditati.

L'Organismo decaduto dall'accreditamento non potrà proporre nuovi interventi di formazione, né avviare corsi già autorizzati.

Per quanto concerne le attività in essere, l'Organismo ha l'obbligo di portarle a termine presso una sede formativa dichiarata idonea.

Il Servizio regionale preposto provvederà a dichiarare la decadenza immediata dell'atto di accreditamento dell'Organismo in caso di dichiarazioni false e mendaci.

Un'eventuale nuova istanza di accreditamento, da parte dello stesso Organismo, potrà essere presentata decorsi 12 mesi dalla data di notifica dell'atto di decadenza»;

- 3) di approvare le modifiche e le integrazioni sopra riportate;
- 4) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- 5) di pubblicare il presente atto integralmente sul sito web della Regione Molise www.regione.molise.it, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (integralmente), nonché nell'Albo Pretorio *on line* della Regione Molise;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione modifiche ed integrazioni della D.G.R. 533/2012 e ss.mm.ii. recante «Approvazione Dispositivo per l'accreditamento degli Organismi di formazione professionale». Modifiche/Integrazioni.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del 08/08/2012 recante «Approvazione "Dispositivo per l'accreditamento degli Organismi di formazione professionale"» è stato approvato il nuovo regolamento per l'accreditamento degli organismi di formazione e orientamento professionale;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 305 del 25/06/2013 recante «D.G.R. n. 533/2012 e s.m.i. - Dispositivo per l'accreditamento degli Organismi di formazione professionale. Modifiche/Integrazioni» sono state apportate delle modifiche al suddetto dispositivo per l'accreditamento;
- è opportuno apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al Dispositivo ed agli allegati approvati con le suddette Deliberazioni, in modo da garantire una più chiara interpretazione dei principi e dei requisiti di ordine logistico-gestionale e di affidabilità, nonché relativamente alla procedura per la conservazione dell'accreditamento;
- con l'approssimarsi del nuovo anno scolastico saranno necessarie ulteriori strutture didattiche atte a far fronte all'esigenza di garantire un avvio il più possibile normale dello stesso;
- il sistema di formazione professionale rappresenta una risorsa logistico-strutturale che può essere utilizzata in questa fase di emergenza per la gestione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 mettendo a disposizione le proprie strutture, qualora se ne ravvisasse la necessità, in favore del sistema nazionale di istruzione scolastica;
- è opportuno apportare modifiche ed integrazioni al Dispositivo ed agli allegati approvati con le suddette Deliberazioni in modo da consentire l'utilizzo da parte delle scuole delle strutture logistiche degli Organismi di formazione professionale accreditati,

VISTI:

- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014”;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- il parere del nuovo Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale il consigliere regionale Di Baggio Roberto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE,

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di sostituire integralmente, secondo quanto indicato nei seguenti punti, l’Allegato A) della D.G.R. 533/2012 e ss.mm.ii.:

A. Paragrafo 2.1.1 - Linea di indirizzo 1) (secondo capoverso):

- *«La disponibilità della dotazione minima di locali (aule) di cui alle “Disposizioni Tecniche - TAB 1 - CRITERIO A - Linee di indirizzo/Requisiti” deve essere ininterrotta, continuativa ed esclusiva. In questi locali l’Organismo potrà svolgere attività finanziata, cofinanziata e autofinanziata (soggetta a rilascio di autorizzazione da parte della Regione).*

- *Ulteriori aule idonee ai sensi del presente dispositivo di accreditamento che sono nella disponibilità dell’Organismo di formazione professionale e non destinate temporaneamente ad attività formative proprie, potranno essere utilizzate per altre attività didattico-formative di altri organismi accreditati presso la Regione Molise. In tal caso, se attività finanziata/cofinanziata, in fase di rendicontazione verrà riconosciuta solo la quota parte riferita all’utilizzo orario.*

- *Inoltre, l’Organismo di formazione professionale accreditato, per comprovate esigenze di natura logistica e dietro specifica autorizzazione del Servizio competente, potrà concedere in uso le proprie aule (sia quelle facenti parte della dotazione minima che quelle ulteriori a disposizione) per le attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado».*

B. Paragrafo 4.7 - Variazioni delle condizioni, dei requisiti relativi all’accreditamento e dichiarazione di decadenza:

«Gli Organismi di formazione professionale accreditati hanno l’obbligo di comunicare al Servizio regionale competente - entro e non oltre 30 giorni dal loro manifestarsi - tutte le variazioni che intervengono sui dati, sulle condizioni, sui requisiti riferiti ai Criteri di accreditamento; essi devono comunicare, in particolare, le modifiche, le variazioni, gli aggiornamenti relativi alle “Tipologia di evidenza” indicate nell’Allegato 1 (Disposizioni Tecniche) ogni qual volta questi si verifichino e indipendentemente da quale fattore dipendano. A titolo esemplificativo: modifiche strutturali, variazioni organizzative, rinnovo di atti e documenti (autorizzazioni, dichiarazioni, attestati, incarichi, certificazioni varie, documenti di riconoscimento, etc.), scadenze (bilanci, denunce, verbali, etc.).

Nel caso in cui il Servizio competente - in sede di verifica periodica di mantenimento o per un’altra qualsivoglia ragione - constati o venga a conoscenza della mancata comunicazione delle modifiche, delle variazioni, degli aggiornamenti, etc. intervenuti, inviterà l’Organismo a produrre, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, la documentazione necessaria a sanare l’inadempienza.

Qualora l’Organismo non ottemperi entro il termine sopra stabilito a fornire la documentazione carente, il Servizio competente procederà adottando un provvedimento di sospensione dell’accreditamento per un periodo minimo di 60 giorni decorrenti dalla data di adozione dello stesso. Ferma restando la sospensione, entro lo stesso termine, l’Organismo dovrà produrre la documentazione necessaria a sanare l’inadempienza oggetto della sospensione.

Nel caso in cui venga prodotta la documentazione richiesta entro tale termine, trascorso il periodo di sospensione, l’Organismo s’intenderà nuovamente accreditato a pieno

titolo.

Si precisa che l'applicazione della sospensione comporta l'impossibilità di partecipare ai bandi regionali in materia di formazione per il periodo di operatività della misura.

L'Organismo sospeso, inoltre, non potrà proporre nuovi interventi di formazione, né avviare corsi già autorizzati; esso potrà, esclusivamente, continuare e terminare le attività già in corso di svolgimento.

Qualora entro il termine di sospensione l'Organismo non dovesse provvedere a fornire la documentazione necessaria e qualora nell'arco di 24 mesi si verificano più di due casi di mancata comunicazione/trasmisione o tardiva comunicazione/trasmisione, con relativo provvedimento di sospensione, si procederà all'adozione di un provvedimento di decadenza dall'accreditamento con conseguente cancellazione dall'Elenco.

I provvedimenti di sospensione saranno pubblicati nell'Elenco degli Organismi accreditati.

La decadenza si applicherà altresì in caso di impossibilità ad effettuare la verifica in loco tramite l'Ufficio competente per ragioni non imputabili alla Regione Molise.

La decadenza dall'accreditamento comporta l'automatica cancellazione dell'Organismo di F.P. dall'Elenco dei soggetti accreditati.

L'Organismo decaduto dall'accreditamento non potrà proporre nuovi interventi di formazione, né avviare corsi già autorizzati.

Per quanto concerne le attività in essere, l'Organismo ha l'obbligo di portarle a termine presso una sede formativa dichiarata idonea.

Il Servizio regionale preposto provvederà a dichiarare la decadenza immediata dell'atto di accreditamento dell'Organismo in caso di dichiarazioni false e mendaci.

Un'eventuale nuova istanza di accreditamento, da parte dello stesso Organismo, potrà essere presentata decorsi 12 mesi dalla data di notifica dell'atto di decadenza»;

- 2) di approvare le modifiche e le integrazioni sopra riportate;
- 3) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- 4) di pubblicare il presente atto integralmente sul sito web della Regione Molise www.regione.molise.it, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (integralmente) nonché nell'Albo Pretorio *on line* della Regione Molise;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
DELFO GIOVANNI CARISSIMI

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Il Direttore
GABRIELLA GUACCI

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

**IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI**

**IL PRESIDENTE
DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82